

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PIERONI, BOCO,  
BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO  
e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 1997**

---

Delega al Governo per la riforma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

---

ONOREVOLI SENATORI. — Sono ormai maturi i tempi per la riforma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Una riforma della legislazione infortunistica si impone perchè il sistema produttivo è mutato; esiste una innovazione tecnologica; esiste una trasformazione dei complessi aziendali ed industriali; un decentramento produttivo; un lavoro terziario che presenta elementi di novità che producono rischi specifici nelle lavorazioni che non sono adeguatamente considerate.

L'obiettivo in sede di riforma deve essere proprio quello di un generale miglioramento del sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche avvenute nel nostro Paese dal 1965 ad oggi.

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si ritiene opportuno riproporre, in analogia a quanto fatto con la legge 19 gennaio 1963, n. 15 (in base alla quale è stato emanato il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), una legge di delega al Governo al fine di apportare al predetto testo unico modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove necessario, soppressioni delle norme vigenti.

La scelta di ricorrere allo strumento della delega legislativa è in un certo senso obbligatoria in quanto l'assicurazione infortuni per il suo carattere interdisciplinare comporta valutazioni di ordine giuridico, attuariale e medico-legale.

I principi e i limiti della delega possono essere così individuati:

a) giusta estensione dell'area della tutela infortunistica;

b) verifica della nozione giuridica di evento assicurato;

c) considerazione privilegiata delle invalidità permanenti di grado più elevato;

d) una necessaria attuazione del principio della corrispondenza fra premi contributivi e prestazioni;

e) una indispensabile separazione finanziaria delle gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

f) una verifica della validità o meno degli attuali criteri di valutazione della inabilità permanenti;

g) l'introduzione del sistema misto in materia di malattie professionali, conformemente alle pronunce della Corte costituzionale;

h) una riconsiderazione in termini di adeguamento della disciplina della responsabilità civile.

Il quadro dei predetti principi pone in evidenza l'obiettivo di un generale miglioramento del sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il perno è rappresentato dalla specificità della tutela: infatti, se la professionalità è rivalutata in tutte le sue applicazioni, anche il rischio professionale potrà continuare — nel quadro del tormentato problema della permanente validità di una sua copertura ad un tempo delimitata e differenziata — ad essere oggetto di una specifica tutela se sarà in grado di garantire secondo lo spirito della Costituzione parità di tutela a parità di rischio.

Non è quindi anacronistico parlare di sviluppo della tutela in un momento di crisi

dello stato sociale: siamo convinti che una azione sociale pubblica è ancora possibile se le scelte di intervento saranno rivolte a legare tra loro politica economica e politica sociale in un quadro di sviluppo omogeneo e graduale, economicamente sostenuto da un apposito contributo fiscale e categoriale.

È questo della gradualità un concetto di estrema importanza nella costruzione di un sistema di sicurezza sociale, come del resto ribadito dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come «non ogni vuoto di tutela configura necessariamente un inadempimento costituzionale».

La revisione normativa dovrà dare in primo luogo massimo rilievo alla evoluzione concettuale e valutativa del «danno alla persona» che, nel parallelo campo civilistico, ha determinato una vera e propria rivoluzione concettuale.

A questo riguardo l'intento è di conferire una vera dignità al concetto di incapacità al lavoro, da intendere in ogni componente biologica come pregiudizio della validità dell'uomo, un concetto che deve essere il punto di partenza della nuova teoria del danno della salute: le attuali tabelle valutative estremamente rigide, che pur corrispondendo a finalità di apparente giustizia valutativa, non sono certamente adeguate all'attuale realtà del lavoro umano.

Inoltre, non sono più accettabili - tenuto conto del livellamento del minimo indennizzabile all'11 per cento sia nell'industria che nell'agricoltura - tassi percentuali di inabilità differenziati nelle due gestioni: è noto che la tabella del settore agricolo contempla soltanto 40 voci, rispetto alle 51 dell'industria, e che si riscontrano anche 16 differenti valori nelle voci riportate nelle due tabelle (ad esempio, nel settore agricolo si rileva una maggiorazione di cinque punti per la sordità completa di un orecchio, per la perdita totale del braccio sinistro, dell'avambraccio sinistro e di tutte le dita della mano destra nonché dell'indice destro, del braccio sinistro al terzo superiore; una maggiorazione di addirittura dieci punti per

la perdita di tutte le dita della mano sinistra).

Queste differenziazioni appaiono oggi superate anche nella presunzione che l'equiparazione del minimo indennizzabile in agricoltura a quello dell'industria non può prescindere da una parità dello specifico valore di due impegni lavorativi e delle relative funzioni fisiche.

La unificazione delle due tabelle potrebbe offrire l'occasione per inserire altre voci che attengono a danni derivanti dall'inquinamento acustico, danni a carico della colonna vertebrale, danni pluridigitali e danni psichici.

Ma su un punto specifico riteniamo di dover fermare la nostra attenzione: il risarcimento del danno rimane ancora legato ad un sistema di minimali e massimali di retribuzione, sistema che a nostro avviso deve considerarsi antistorico e anticostituzionale.

Sull'antistoricità dei minimali riteniamo di essere tutti concordi, quando si ponga mente alla circostanza per la quale il sistema poteva ritenersi giustificato oltre mezzo secolo fa. Ciò in relazione al fatto secondo cui a quell'epoca - si era nel 1937 - diverso valore avevano i minimi retributivi contrattuali e in realtà le retribuzioni erano, nella migliore delle ipotesi, contrattate lavoratore per lavoratore, quando addirittura non erano benignamente assegnate nell'ambito di determinati settori produttivi dai datori di lavoro stessi.

Certamente la diversificazione di trattamento recava con sé la disparità di trattamento risarcitorio, disparità tanto più acuta quanto più essa veniva a colpire mano d'opera di più bassa qualificazione e correlativamente di maggiore esposizione al rischio infortunistico. In tal modo la fissazione di una rendita minima trovava in tali motivazioni di ordine sociale la propria ragione di essere.

Ma da queste linee di tendenza fissate mezzo secolo fa non riteniamo che il processo evolutivo successivo, che trova riscontro in una produzione legislativa che ha rappresentato talora una svolta nel sistema

complessivo di assicurazioni sociali, si sia troppo discostato. Anche dopo l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300, la realtà è data dal fatto della presenza ancor oggi del minimale di retribuzione per il calcolo della rendita.

Accanto a questa differenza c'è l'esigenza di un massimale di retribuzione che condiziona in modo clamoroso la determinazione dell'importo del risarcimento.

In sostanza si ritiene che la fissazione di un massimale di retribuzione, così come quello di un livello minimo per il calcolo del risarcimento, siano dei limiti che non rispecchiano più la mutata realtà di cui pure il legislatore costituzionale si è fatto garante nei confronti della collettività.

Un altro profilo è dato dalla mancanza di interrelazione, nell'ambito del rapporto, tra retribuzione percepita da una parte, ed entità del risarcimenti del danno da un'altra, venendo a mancare o addirittura a negare il presupposto tipico del concetto di adeguatezza che il legislatore costituzionale ha voluto porre nel secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione.

Il concetto di adeguatezza, posto a fianco e correlato con quello di sufficienza *ex* articolo 36, forniscono la chiave interpretativa dello spirito della norma e del reale intendimento che il legislatore costituzionale cinquant'anni or sono, aveva posto con penetrante lungimiranza ma anche con profonda percezione della futura evoluzione del problema.

La situazione reale trova un elemento di squilibrio nella violazione di norme anche di diritto comune: la circostanza per la quale la retribuzione viene computata nella sua interezza quanto si tratta di calcolare le contribuzioni, lascia così qualche margine di perplessità in ordine alle valutazioni conseguenti, pur nel quadro della trasformazione del sistema generale che da una «funzione contrattuale» del rapporto previdenziale si sviluppa e si proietta verso una sua «funzione sociale».

Certamente ciò incide su quell'aspetto particolare del sistema antinfortunistico, che

viene chiamato sbrigativamente «tutela del danno», ma che tutela non è, in quanto si ritiene che non consenta al lavoratore di godere di una efficace copertura contro i rischi e di un efficace tutela contro i bisogni successivi, allorquando l'evento si è verificato.

Un terzo profilo di iniquità può ravvisarsi negli squilibri esistenti nell'ambito di settori produttivi diversi quali, ad esempio, quello agricolo e quello industriale dove la protezione dei lavoratori infortunati non risponde più a principi di uguaglianza, pure costituzionalmente garantiti.

Così quando l'esame viene spostato dal settore industriale a quello agricolo, in quest'ultimo, maggiormente che nell'altro, il contrasto è assai vistoso in quanto il risarcimento del danno da infortunio è fissato in relazione ad un ulteriore criterio di calcolo, basato su un sistema di retribuzione convenzionale che risulta superiore al limite minimo del settore industriale.

E da notare che dal 1° gennaio 1996 il massimale relativo all'industria è di lire 36.031.000, il minimale è di lire 19.401.000, la retribuzione convenzionale del settore agricolo è di lire 29.285.000.

La situazione paradossale citata viene rappresentata assai spesso. In sostanza frequentemente si configura la situazione di un lavoratore agricolo che presta attività per tre mesi l'anno, rispetto ad un operaio dell'industria che, pur svolgendo attività lavorativa continuativa, si trova ad avere una retribuzione inferiore all'attuale minimale.

Appare conseguentemente evidente che la riforma della legislazione contro gli infortuni sul lavoro debba eliminare ai fini della rendita per inabilità permanente sia il minimale che il massimale.

Altro argomento che dovrà ricevere particolare approfondimento riguarda il danno da malattie professionali ed i criteri di valutazione.

È noto che la valutazione dei danni da malattia professionale è attività medico-le-

gale tra le più difficoltose in ragione della complessità dei danni psicofisici che questo tipo di malattia induce, della difficoltà di apprezzare il livello di compromissione funzionale da essa indotto sull'organismo, delle inevitabili interferenze o interrelazioni sull'organismo di natura o di significato patologico.

Il sistema attualmente adottato è dotato di buon grado di empirismo, ma soprattutto è riferito ad una sola componente del danno, l'inabilità al lavoro: conseguentemente, la stima non può risultare idonea a rispecchiare un fenomeno complesso quale quello del danno da malattia professionale.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrebbe considerare che il ricorso alla valutazione per fasce di tecnopatici, fasce identificabili sulla base dei fattori determinanti del danno e dei loro effetti, potrebbe risultare utile non solo perchè consentirebbe di dare spazio nella valutazione ai danni biologici e sociali, ma anche perchè potrebbe permettere di giungere a una maggiore uniformità di giudizio pur nella grande disparità di situazioni.

Indicativamente potrebbero ipotizzarsi tre fasce valutative elencate in ordine di gravità crescente, come segue:

la tecnopatia non menoma l'attitudine al lavoro specifico;

la tecnopatia menoma l'attitudine al lavoro specifico ma non ne preclude la prosecuzione;

la tecnopatia menoma l'attitudine al lavoro specifico in modo molto grave e richiede l'allontanamento del lavoratore dall'ambiente di lavoro e di vita.

Le fasce valutative indicate considerano gli effetti della malattia sulla capacità lavorativa specifica, fatto questo che sembra corretto in ragione della specificità del rischio e delle specificità degli effetti; esse risultano sufficientemente ampie per comprendere non solo gli effetti determinati dalla compromissione biologica, ma anche quelli di natura sociale.

Il ricorso non esclusivo a parametri di ordine clinico potrebbe sottrarre la valutazione ai margini della soggettività o, al contrario non affidarla ai soli parametri di valutazione funzionale, spesso troppo oggettivi per consentire una valutazione individualizzata del danno.

La riforma del testo unico non può peraltro ignorare la situazione economico - finanziaria dell'INAIL, tale da non consentire indugi. È necessario che siano assunte le iniziative che si presentano urgenti e indilazionabili in un quadro armonico di compatibilità con la situazione economica del Paese e con gli indirizzi in materia di costo del lavoro e di sostegno delle categorie a più basso reddito, ma pur sempre nel rispetto della garanzia di tutela costituzionale prevista nei confronti degli assicurati.

D'altra parte deve essere considerato che la natura dell'Istituto, le disposizioni relative sia al sistema di finanziamento, sia all'erogazione delle prestazioni hanno tutte fonte normativa, sicchè l'ente non ha potestà, nè spazi per incidere sostanzialmente sul sistema, onde avviare l'auspicato ed indispensabile processo di risanamento della gestione. La delega legislativa dovrà dunque impegnare il Governo a riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'INAIL.

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

DELEGA PER LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

#### Art. 1.

*(Delega al Governo)*

1. Nei limiti e nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione infortunistica vigente, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e alle attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, uno o più decreti legislativi con i quali si stabiliscono modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni delle norme in vigore, riordinando e riunendo gli atti aventi carattere di normazione primaria in un unico provvedimento legislativo, anche sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ferme restando le condizioni di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del campo di applicazione, che garantisca la tutela assicurativa ai lavoratori, autonomi e subordinati, indipendentemente dalla qualifica professionale, che risultino esposti al rischio di infortunio o di malattia professionale, e che al tempo stesso individui e definisca sulla base di criteri oggettivi e razionali le aree di competenza delle diverse gestioni;

b) definizione della nozione degli eventi assicurativi che tenga conto dei rischi professionali e anche del danno biologico, evitando duplicazioni di indennizzo;

c) maggiore speditezza, semplicità e trasparenza delle procedure amministrative, quali preventivi strumenti di composizione delle controversie e prevedendo procedure arbitrali facoltative non onerose per l'assicurato;

d) nazionalizzazione dei criteri di valutazione medico-legale dell'inabilità permanente, al fine di uniformare i trattamenti a parità di condizioni di lavoro unificando le tabelle della gestione industriale e di quella agricola, nel rispetto dei principi fondamentali introdotti in materia dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

e) miglioramento delle prestazioni, con particolare riguardo alla riabilitazione e alla fornitura di protesi, in modo da garantire anche una più stretta corrispondenza fra le stesse e il danno, provvedendosi al finanziamento della eventuale maggiore spesa nel rispetto dei principi e con le modalità di cui alla lettera m);

f) abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

g) eventuale introduzione per fasce di tecnopatici per la valutazione del danno da malattie professionali;

h) riassunzione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di oneri diretti per lo svolgimento di funzioni di pronto soccorso, cura e riabilitazione a favore degli assicurati, introducendo anche una nuova disciplina per l'attribuzione diretta da parte dell'Istituto assicuratore ai sanitari esterni, che forniscono le certificazioni di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, dei relativi compensi da fissare ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

*i)* revisione della disciplina della rendita di passaggio, in modo da garantire l'effettiva rispondenza a finalità profilattiche e prevenzionali, nonchè l'eventuale estensione a malattie professionali diverse dalla silicosi e dall'asbestosi, nei cui confronti la rendita sia in grado di svolgere una effettiva funzione prevenzionale;

*l)* sistema di tutela per le malattie professionali che garantisca, attraverso la disciplina di adeguati supporti tecnico-amministrativi, l'indennizzo oltre che per le malattie professionali indicate nelle tabelle da unificare per i due settori produttivi, anche per quelle malattie non tabellate di cui sia provata, con onere a carico dell'Istituto assicuratore, l'eziologia professionale;

*m)* assicurare l'equilibrio economico e finanziario delle diverse gestioni dell'Istituto assicuratore, attraverso:

1) l'espressa previsione di strumenti e modalità idonei a garantire l'adeguamento automatico, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dell'importo dei premi e contributi alle variazioni del campo di applicazione e alla dinamica delle prestazioni;

2) la predisposizione di tariffe differenziate per settore che, fermo restando l'attuale sistema di finanziamento delle gestioni relative all'industria, deve prevedere misure di premio in relazione ai fattori di rischio delle singole lavorazioni assicurate, in modo da garantire la copertura del fabbisogno, nonchè perseguire finalità prevenzionali;

3) la riconduzione ad eccezione delle anticipazioni da una gestione all'altra;

4) la previsione di soluzioni organizzative atte a contrastare in modo più adeguato il fenomeno dell'evasione contributiva;

*n)* revisione dell'attuale disciplina in tema di esonero della responsabilità civile in modo da:

1) individuarne l'ambito di operatività tenendo conto del rispetto dei principi



base dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delle modifiche normative intervenute in sede penale, nonchè dei principi emergenti dalla giurisprudenza costituzionale;

2) escludere la costituzione di parte civile nel procedimento penale dell'Istituto assicuratore contro il responsabile dell'infortunio o della malattia professionale;

o) soppressione dell'istituto della recidiva di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

p) valorizzazione delle potenzialità prevenzionali della normativa utilizzando anche le strutture preposte all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per una collaborazione sempre più efficace con gli organismi primariamente competenti nel settore della prevenzione e nella erogazione delle relative prestazioni di cura e riabilitazione, nonchè nella fornitura di protesi;

q) disciplinare, tenendo conto degli orientamenti emersi in sede giurisprudenziale, l'istituto dell'infortunio *in itinere* in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza o di dimora a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o comunque indipendenti dal lavoro;

r) individuare le materie per le quali si ravvisi l'opportunità di ricorrere ad una disciplina regolamentare stabilendone i relativi criteri.

3. Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in attesa dell'adozione di nuove tariffe, si provvederà con addizionali determinate con decre-

to del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto del comma 1.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi per l'acquisizione del parere, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi, ad una Commissione parlamentare, appositamente costituita, composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

## CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TE-  
STO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER  
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVO-  
RO E LE MALATTIE PROFESSIONALI  
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDEN-  
TE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO  
1965, N. 1124, E SUCCESSIVE MODIFI-  
CAZIONI

### Art. 2.

*(Funzionamento del comitato incaricato  
dell'elaborazione dei decreti legislativi)*

1. All'articolo 197, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«d) per sostenere la spesa di funzionamento, ivi compreso il compenso da liquidare ai componenti, di un comitato e della relativa segreteria incaricato dell'elaborazione di norme delegate in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.»

## Art. 3.

*(Assicurazione per gli infortuni sul lavoro casalingo)*

1. Sono assicurate, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, contro gli infortuni sul lavoro avvenuti nell'ambito delle mura domestiche e le malattie professionali causate da attività compiute nello stesso ambito, le persone al di sopra dei quattordici anni di età che svolgono nella propria abitazione lavoro casalingo esclusivamente diretto al funzionamento della vita familiare e che siano iscritte in apposito elenco, da istituirsi presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

2. Le modalità di istituzione, di iscrizione e di cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'INAIL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'assicurazione di cui al comma 1 provvede l'INAIL mediante separata gestione e con autonomia finanziaria.

4. I premi e le retribuzioni convenzionali in base ai quali sono liquidate le prestazioni assicurative sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla relativa delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La mancata corresponsione dei premi comporta l'automatica cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.

## Art. 4.

*(Forme integrative dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)*

1. L'INAIL ha facoltà di costituire e gestire con autonomia finanziaria e di am-

ministrazione anche con accordi con altri enti o con compagnie di assicurazione e istituti bancari:

a) forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, *in itinere* e contro le malattie professionali, cui possano accedere lavoratori subordinati o autonomi non soggetti all'assicurazione obbligatoria;

b) forme integrative dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui possano accedere i soggetti del rapporto assicurativo obbligatorio.

2. Le norme di attuazione del presente articolo sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

#### Art. 5.

*(Istituzione della commissione tecnica per l'esame delle modifiche e delle integrazioni alle tabelle delle malattie professionali)*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica con il compito di esaminare le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali.

2. La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato da questi delegato ed è composta da:

a) il dirigente generale della previdenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il dirigente generale dei servizi dell'igiene del Ministero della sanità;

c) il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

d) due esperti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) cinque esperti dell'INAIL;

f) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra i professori universitari di medicina del lavoro;

g) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale;

i) tre rappresentanti dell'associazione dei mutilati ed invalidi del lavoro più rappresentativa sul piano nazionale.

3. La commissione, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, dura in carica tre anni e può essere confermata.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la commissione ha facoltà di acquisire il parere di organismi e di esperti esterni.

6. Le spese per il funzionamento della commissione, compresi i rimborsi spese ed i gettoni di presenza ai componenti, da determinarsi con il decreto di nomina, sono a carico del fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

7. Le tabelle delle malattie professionali sono modificate, entro tre mesi dall'espressione del parere della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità.

#### Art. 6.

*(Trasmissione degli atti relativi alle malattie riconosciute come professionali)*

1. L'INAIL provvede a trasmettere ogni sei mesi alla commissione di cui all'articolo 5 gli atti relativi alle malattie riconosciute come professionali e non incluse nelle tabelle.

2. La commissione di cui all'articolo 5 esprime il proprio parere entro sei mesi dal ricevimento degli atti.

Art. 7.

*(Abrogazione del contributo da corrispondere all'ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani e all'ex Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni)*

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e dal decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, nella parte in cui prevedono il contributo dell'INAIL all'ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) e all'ex Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) sono abrogate.

2. L'INAIL è escluso dall'applicazione dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni.

Art. 8.

*(Attribuzione di somme alle Regioni)*

1. L'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno mensile di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e successive modificazioni, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è attribuita alle Regioni.

2. Le Regioni potranno utilizzare il finanziamento di cui al comma 1 per la rieducazione professionale e l'assistenza economica dei mutilati e invalidi del lavoro.

3. La ripartizione tra le Regioni del finanziamento di cui al comma 1 avviene secondo parametri predisposti dal Ministero del tesoro.

### CAPO III

#### NORME TRANSITORIE

##### Art. 9.

*(Contributo a carico dei lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia)*

1. In attesa dell'attuazione di quanto stabilito dalla presente legge all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), a decorrere dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è commisurata al gettito contributivo necessario per coprire il prevedibile onere finanziario relativo agli infortuni avvenuti e alle malattie professionali manifestatosi nello specifico anno di assicurazione.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, la quota capitare annua è ridotta in misura pari al 30 per cento. Il mancato apporto contributivo conseguente a detta riduzione è posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto e su proposta dell'INAIL provvede a fissare annualmente l'importo delle quote capitarie annue di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 10.

*(Contributo a carico dei datori di lavoro  
del settore agricolo)*

1. In attesa dell'attuazione di quanto stabilito dalla presente legge all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), a decorrere dal 1° gennaio 1997 per i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia la misura del contributo annuo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è commisurata al gettito contributivo necessario per coprire il prevedibile onere finanziario relativo agli infortuni avvenuti e alle malattie professionali manifestatesi nello specifico anno di assicurazione.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto e su proposta dell'INAIL provvede a fissare annualmente l'importo del contributo annuo di cui al comma 1.